

STATUTO PER LE CONFRATERNITE DELLA DIOCESI DI ALBENGA – IMPERIA



Albenga, 29 Giugno 1993
Solennità dei Santi Pietro e Paolo

STATUTO PER LE CONFRATERNITE DELLA DIOCESI DI ALBENGA – IMPERIA

Capitolo I - Costituzione delle Confraternite

Art.1- Sono costituite nella Diocesi di Albenga – Imperia le associazioni ecclesiastiche pubbliche denominate Confraternite, istituzioni laicali fra le più antiche della Chiesa.

Art.2 - Scopo generale delle Confraternite è:

§ I° - L'incremento del Culto pubblico negli ambiti e nei modi che sono loro propri, promuovendo la preparazione e la partecipazione attiva dei confratelli alla Sacra Liturgia e negli altri atti di culto e devozione, specialmente in suffragio dei defunti.

Tale preparazione e partecipazione va intesa non solo per le celebrazioni proprie previste dallo Statuto, ma soprattutto per quelle della comunità diocesana e parrocchiale cui le Confraternite appartengono.

§ II° - La formazione religiosa e morale degli iscritti, promuovendone la vita di fede e la partecipazione ai Sacramenti della Riconciliazione e della Comunione Eucaristica.

§III° - Sarà impegno particolare delle Confraternite, tenuto conto della fisionomia di ciascuna:

- a) intensificare il culto verso il Ss.mo Sacramento con l'educazione alla visita frequente, con la partecipazione all'adorazione nelle "esposizioni solenni" e alle processioni eucaristiche;
- b) tenere viva la devozione alla Passione di Nostro Signore e al Santo Crocefisso;
- c) propagandare la recita del S.Rosario in seno alle famiglie e zelare con questo mezzo la devozione alla Ss.ma Vergine;
- d) suffragare i confratelli e le consorelle defunte.

§ IV° - Promuovere l'esercizio delle opere di misericordia spirituali e corporali, avendo particolare cura dei settori lasciati scoperti dall'assistenza prestata dagli Enti pubblici e dall'iniziativa privata.

Art. 3 - §I° L'erezione delle singole Confraternite nella Diocesi spetta al Vescovo Diocesano, a norma dei cann. 301 § 310 § 1 del C.J.C. Non saranno erette Confraternite che non abbiano almeno dodici membri.

§ II° Per lo stesso decreto di erezione la Confraternita è costituita in persona giuridica ecclesiastica, a tenore del can.313 C.J.C. Quanto alla personalità giuridica civile ci si atterrà alle norme concordatarie.

Art. 4 - § I° Tutte le Confraternite della Diocesi fanno riferimento al "Priorato", che ha compito di vigilanza e di coordinamento dell'attività delle Confraternite.

E' pure suo impegno promuovere iniziative diocesane e zonali di catechesi e formazione.

§ II° - Il Priorato è presieduto dal Delegato Vescovile per le Confraternite, che agisce con tutti i poteri ricevuti dal Vescovo ed in dipendenza da lui.

§ III° - Il Priorato è retto da Statuto proprio.

Capitolo II – Membri delle Confraternite

Art. 5 - Fanno parte di tali associazioni uomini con il nome di "confratelli" e donne con il nome di "consorelle", che abbiano raggiunto almeno il 14° anno di età e che, avendo richiesto esplicitamente con libertà e consapevolezza di entrare a far parte della Confraternita, vi siano legittimamente ammessi. L'ammissione non avverrà senza che sia preceduta da una congrua preparazione.

Art. 6 - § I° - Prima dell'accettazione sarà compito del Consiglio della Confraternita di informarsi sull'idoneità (qualità e costumi) dei candidati, specie udito il Parroco proprio.

§ II° - Non possono essere validamente ammessi:

- a) i non cattolici;
- b) gli iscritti a sette condannate dalla Chiesa o ad Associazioni i cui scopi o ispirazione ideologica non possono conciliarsi con la religione cattolica;
- c) chi sia colpito da censura ecclesiastica;
- d) coloro che secondo la morale della Chiesa cattolica vivono in situazione irregolare (non chi abbia subito divorzio, rimanendo fedele alla dottrina cattolica sulla indissolubilità del matrimonio);
- e) gli abituali profanatori del giorno festivo, i trasgressori notori del precetto pasquale, in genere chi vive con poca edificazione dei fedeli.

Art. 7 - La ascrizione e la vestizione avverranno nelle tradizionali forme, secondo le indicazioni dello Statuto della Confraternita.

Capitolo III - Dei doveri

Art. 8 - § I° - Quanti verranno ammessi alla Confraternita avranno il dovere di osservare le leggi generali e particolari della Chiesa, nonché gli Statuti della Confraternita; di perseguirne i fini, di partecipare alle attività.

§ II° - In particolare tutti i confratelli e le consorelle devono:

- a) tenere una condotta cristiana ed essere amanti della concordia;
- b) essere i migliori collaboratori nella parrocchia e per la parrocchia.

Art. 9 - § I°- Chi non osserverà abitualmente i doveri di cui all'art. 8, se non recede dopo il richiamo del Priore, verrà espulso con provvedimento del Consiglio.

§ II° - Contro la decisione del Consiglio Direttivo, è concessa facoltà di ricorso presso il Priorato che potrà confermare o mutare la decisione stessa.

§ III° - Qualora un membro della Confraternita, dopo lunga, fedele e lodevole appartenenza, non fosse più in grado per età od altra ragionevole causa di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione e di adempierne abitualmente i doveri, potrà essere dichiarato dal Consiglio "Confratello emerito" o "Consorella emerita", e continuerà a godere di voce attiva.

§ IV° - Spetta anche al consiglio di decidere se sia conveniente attribuire il titolo di "Confratello onorario" o di "Consorella onoraria" a persone che abitualmente non possono adempiere ai doveri della Confraternita (per es. perché non residenti nella parrocchia), ma hanno con essa particolare legame o benemerenzia. Essi non avranno voce né attiva né passiva.

Art. 10 - E' dovere di ogni ascritto versare le quote annuali stabilite a tenore dell'art.57: tre anni di morosità continuata rendono l'ascritto tacitamente dimissionario.

Art.11 - Chi, per qualche motivo, ha perso la condizione di membro della Confraternita può chiedere al consiglio della Confraternita di essere riammesso. Spetta al Consiglio stesso:

- a) esaminare se sono cessate le cause che hanno provocato la dimissione;
- b) decidere in merito all'accoglimento della richiesta;

c) decidere in merito alla regolazione della posizione economica (circa le quote da versare), specie se la decadenza fosse sopravvenuta in applicazione dell' art. 10.

Capitolo IV - Dei diritti

ART. 12 - I confratelli e le consorelle dal compimento del 18° anno di età hanno voce attiva e passiva, cioè godono del diritto di eleggere e di essere eletti .

Art. 13 - § I° - Gli ascritti hanno diritto a partecipare alla vita della Confraternita, nelle attività esercitate a norma dello statuto.

§ II° - Gli stessi godono dei benefici spirituali in vita e dei suffragi in morte.

Art. 14 - Quanto al suffragio:

a) i confratelli e le consorelle interverranno al funerale degli ascritti secondo le consuetudini; potranno indossare la loro divisa anche i Priori di altre Confraternite;

b) le modalità della partecipazione ai funerali degli ascritti sono subordinate alle disposizioni date dal Parroco nelle singole parrocchie; sia comunque una partecipazione attiva, secondo le regole liturgiche e le esigenze spirituali, specialmente con la Comunione Eucaristica nella Messa esequiale;

c) si faccia la tradizionale visita al domicilio del defunto per la “veglia funebre”, da tenersi a norma del Rituale, che ammette la recita del S. Rosario, secondo la tradizione;

d) si farà anche celebrare una S. Messa di suffragio (eventualmente fuori dalla sede dell'Oratorio) dandone tempestiva informazione ai confratelli ed alle consorelle.

Art. 15 - § I° - La divisa di tutti gli ascritti alle Confraternite, confratelli e consorelle, consiste nella cappa di vari colori con il relativo cingolo; la descrizione della divisa deve essere riportata sulla pagella di aggregazione con una nota che faccia conoscere ai confratelli ed alle consorelle il significato della tradizione storica che giustifica tale divisa.

§ II° – Gli ascritti che non indosseranno la divisa, quando prescritta, non potranno prendere il posto tra i confratelli e le consorelle.

Capitolo V – Culto, predicazione e catechesi

Art. 16 - Le sacre funzioni saranno celebrate con “partecipazione cosciente, attiva e fruttuosa” e, se del caso, con solennità, attuandosi nel culto uno degli scopi primari delle Confraternite.

Art.17 - § I° - Gli atti di culto compiuti nell’Oratorio1 non siano in concomitanza con funzioni parrocchiali, né con iniziative parrocchiali di predicazione, in modo che non solo si creino condizioni di alternativa tra detti atti, ma anzi si favorisca la partecipazione dei confratelli e delle consorelle alla vita parrocchiale. Per questo, tenuto anche conto che occorre anche il consenso dell’Assistente ecclesiastico nell’organizzazione di quanto è legato al culto nell’Oratorio (cfr. art. 38), si concordino gli orari e le iniziative con il Parroco informando previamente circa l’invito a Sacerdoti per la predicazione da tenersi nell’Oratorio.

§II° Le Confraternite che, non avendo una propria chiesa o Oratorio, officiano nella chiesa parrocchiale, dipendono dal Parroco per le sacre funzioni.

§III° - Sono proibite negli Oratori le funzioni del Triduo Sacro.

Art.18 - Il Consiglio della Confraternita è impegnato:

- a) a provvedere perché si ottemperi agli oneri di celebrazione delle Ss. Messe;
- b) a tenere annualmente un ritiro spirituale per i propri aggregati; è auspicabile che si organizzino anche incontri di preghiera e di catechesi in preparazione a particolari ricorrenze, qualora non vi siano iniziative parrocchiali;
- c) a provvedere perché i confratelli e le consorelle prendano parte ai corsi sistematici di catechesi per gli adulti tenuti in parrocchia o, mancando questi, a organizzarli per gli stessi iscritti;
- d) promuovere la partecipazione in cappa alle feste del santo Titolare della chiesa parrocchiale e del santo Patrono della parrocchia;
- e) a promuovere l’adorazione pubblica del Ss.mo Sacramento, in cappa e possibilmente secondo un turno concordato con il Parroco, nella chiesa parrocchiale in occasione delle “Quarantore” o “Adorazione solenne”;
- f) a far intervenire la Confraternita, con le insegne, ma esclusi i crocefissi processionali, alla processione del Corpus Domini;

g) a rispondere sollecitamente e con impegno a tutte le manifestazioni indette dal Priorato;

Art. 19 - Senza licenza dell'Ordinario non si può conservare il Ss.mo Sacramento negli Oratori (can. 934 § 1 n. 2).

Art. 20 - Solo i confratelli, ma non le consorelle, potranno prendere posto nel coro e nel presbiterio.

Capitolo VI – Dei pellegrinaggi

Art. 21 - E' dovere di ogni Confraternita partecipare al “Grande pellegrinaggio” detto “raduno”, che si tiene ogni anno, normalmente in primavera, in una città d'Italia.

Art.22 - Eventuali aggregazioni ufficiali delle Confraternite con le insegne e pellegrinaggi che si tengono fuori Diocesi, dovranno essere autorizzate per iscritto dal Delegato Vescovile per le Confraternite.

Art. 23 - Si considera autorizzato un pellegrinaggio della Confraternita, se presieduto dal Parroco o dal suo delegato, in caso contrario non lo si considera autorizzato.

Capitolo VII – Delle Processioni

Art. 24 - Per le processioni ci si atterrà alle norme date dal Vescovo, come richiesto dal can. 944 § 2 C.J.C. ed alle seguenti disposizioni proprie.

Art. 25 - Tutti i confratelli siano consapevoli che le processioni sono atti di culto e pertanto vi partecipino con la debita devozione dando pubblica testimonianza di fede. I responsabili provvedano ad una formazione al riguardo ed intervengano a correggere ove il comportamento non fosse ad edificazione.

Art. 26 - E' dovere di ogni Confraternita intervenire a tutte le processioni della propria parrocchia. Per la processione del Corpus Domini ci si attenga a quanto disposto dall'art. 18 f).

Art.27 - Se la processione è organizzata da una Confraternita, il Priore di essa, sentito il parere del Parroco, provveda perché la processione sia decorosa, non lunga ed eviti itinerari troppo elaborati o giri viziosi, anche correggendo consuetudini secondo le esigenze odierne.

Art. 28 - Tutti i Confratelli, compresi i “portatori del Cristo”, si faranno dovere di prendere parte agli atti liturgici che procedono o seguono la processione: ciò è essenziale affinché il trasporto processionale dei “Crocefissi” sia ed appaia come vero atto religioso.

Art 29 - Il trasporto dei “Crocifissi” fuori parrocchia avverrà sempre con il consenso sia del Parroco “a quo” (della parrocchia da cui partono i “Crocifissi”), sia del Parroco “ad quem” (della parrocchia a cui vanno i “Crocifissi”).

Per il trasporto dei “Crocifissi” fuori diocesi, sia anche avvertito il Delegato vescovile per le Confraternite.

Art 30 - Gli incontri dei “portatori di Cristo”, detti “prove”, che si tengono nelle varie zone, siano incontri improntati soprattutto a spirito di fraterna solidarietà cristiana. Pertanto si inviti il Parroco per introdurre l’ incontro con una breve meditazione.

Tutti i confratelli, anche appartenenti ad altre Confraternite, che si presenteranno, siano accolti con tale spirito. Prima di chiudere l’ incontro si faccia l’atto di adorazione al divin Crocifisso.

Art 31 - Il trasporto del “Crocifisso” deve chiaramente apparire come atto religioso, che muove a sentimenti di devozione e di adorazione. Si avrà pertanto la massima cura e vigilanza affinché esso non sia in alcuna circostanza compiuto, o visto, come atto di esibizionismo, o prova di bravura o di forza.

Capitolo VIII – Del governo della Confraternita

Art. 32 - Il supremo organismo di governo della Confraternita è l’Adunanza Generale o Assemblea alla quale partecipano tutti gli iscritti alla Confraternita e consorelle.

Art. 33 - All’Assemblea spetta:

- a) l’elezione di tutti i membri del Consiglio Direttivo secondo le singole cariche e dei revisori dei conti;
- b) deliberare le linee programmatiche di indole generale circa la vita delle Confraternite;
- c) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo della Confraternita;
- d) dare il proprio consenso agli atti di straordinaria amministrazione circa i beni della Confraternita.

Art. 34 - §I° - Le adunanze dell’Assemblea si terranno almeno due volte all’anno. Una entro dicembre per l’approvazione del bilancio consuntivo; una entro marzo per l’approvazione del bilancio preventivo. Ogni tre anni, nell’adunanza di fine anno, si procederà anche all’elezione dei membri del nuovo Consiglio direttivo e dei revisori dei conti (vedi capitolo IX).

§ II° - Oltre i casi indicati, l'Assemblea potrà essere convocata anche su deliberazione del Consiglio, presa a maggioranza, o su richiesta della maggioranza dei membri della Confraternita.

§ III° - La convocazione deve essere intimata a tutti gli aventi diritto a partecipare con almeno dieci giorni di anticipo sulla data stabilita.

Art. 35 - § I° - Al Consiglio Direttivo ("Consiglio") spetta il governo ordinario della Confraternita, attuando le linee programmatiche date dall'Assemblea circa la vita dell'associazione e attenendosi alle norme date dal dritto generale, dal presente Statuto e dall'Autorità competente.

§ II° - Lo stesso Consiglio è anche competente per l'amministrazione dei beni della Confraternita ed il compito degli atti ad essa relativi, secondo le norme richiamate al precedente comma.

Art. 36 - § I° - Il Consiglio è formato dal Priore, dal Vice Priore, dal Segretario, dal Tesoriere e da tre a sei Consiglieri o Massari, tutti eletti dall'Assemblea a tenore del precedente art. 33 e secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.

§ II° - Le adunanze del Consiglio si terranno almeno ogni trimestre.

Art. 37 - Per quanto riguarda gli atti collegiali sia dell'Assemblea che del Consiglio, per ciò che concerne le elezioni, ha la forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; qualora dopo due scrutini i suffragi fossero eguali, il Priore può dirimere la parità con un suo voto (cfr. can. 119 n. 2 C.J.C.)

Art. 38 - § I° - L'Assistente ecclesiastico della Confraternita è il Parroco. Spetta all'Ordinario stabilire che in casi particolari l'Assistente sia un Sacerdote diverso dal Parroco ed, in tal caso, nominarlo.

§ II° - L'Assistente ecclesiastico cura la vita spirituale della Confraternita e dei suoi membri.

§ III° - Si richiede il consenso dell'Assistente per la organizzazione delle iniziative di culto, di predicazione e di catechesi dell'oratorio. Se l'Assistente è diverso dal Parroco, venga sentito anche quest'ultimo, a tenore dell'art. 18.

§ IV° - Partecipa alle Assemblee, con funzione di garante.

§ V° - Partecipa - se lo ritiene opportuno - anche alle adunanze del Consiglio Direttivo. Può farsi rappresentare da un Sacerdote da lui delegato. Non partecipa invece alle Assemblee o alle Adunanze del Consiglio il Cappellano o Rettore dell'Oratorio che non sia anche Assistente Ecclesiastico, a meno che l'Ordinario non disponga diversamente.

Art. 39 - Il Priore indice e dirige le Assemblee e le adunanze del Consiglio; cura l'organizzazione ed il buon andamento delle funzioni sacre e delle altre iniziative della Confraternita, osservando quanto prescritto dallo Statuto; cura la manutenzione degli immobili di proprietà della Confraternita, o in uso ad essa, così come la conservazione di quanto fa parte del patrimonio della Confraternita stessa. Si impegna perché gli iscritti partecipino alla vita attiva della Confraternita secondo le direttive diocesane, parrocchiali e quelle deliberate dal Consiglio secondo le proprie competenze. Conserva la chiave dell'Oratorio; firma la corrispondenza a meno che non ne abbia dato mandato al Segretario.

Al termine del mandato annuale deve inviare al Priorato la relazione sull'attività svolta dalla Confraternita.

Art. 40 - Il vice Priore fa le veci del Priore in sua assenza o per suo mandato, con le stesse competenze del Priore.

Art. 41 - § I° - Il Segretario redige i verbali e le deliberazioni della Confraternita e li firma con il Priore; cura la corrispondenza e la sigla se firmata dal Priore; prepara e fa distribuire gli avvisi per la convocazione delle adunanze nonché gli avvisi vari agli ascritti.

§ II° - Ha cura scrupolosa dell'archivio della Confraternita. In particolare conserva:

a) il libro per annotarvi i pii legati, gli oneri delle SS. Messe e gli adempimenti;

b) l'inventario dei beni mobili ed immobili della Confraternita; provvede a consegnare l'originale all'Ufficio dell'Economo Diocesano, a tenore dell'art. 54 § 2. Di tali beni si farà documentazione fotografica da conservarsi ordinatamente fra i documenti della Confraternita.

Ha facoltà di far consultare documenti di carattere storico e non riservato, sotto la propria diretta vigilanza e responsabilità, a persone conosciute o che prestino sufficienti referenze; non può invece consentire che alcuno, anche se membro della Confraternita, asporti o tenga presso di sé registri o altri documenti della Confraternita.

Art. 42 - Il Tesoriere cura la contabilità e paga i conti su ordine del Priore, redige e tiene in ordine il libro di cassa; ha cura dei preziosi e dei fondi della Confraternita. I preziosi dovranno essere custoditi in cassette di sicurezza presso un Istituto bancario, intestate alla Confraternita e, riprovata ogni consuetudine contraria, non potranno essere depositati presso privati, neppure se membri del Consiglio.

Art. 43 - I Consiglieri o Massari curano la raccolta delle offerte durante le sacre funzioni. In quanto membri del Consiglio, hanno mansioni direttive e coadiuvano il Priore e gli altri ufficiali della Confraternita.

Capitolo IX – Delle elezioni

Art. 44 - Le elezioni di cui all'art. 33 avverranno preferibilmente nel mese di dicembre ogni tre anni, seguendo le norme stabilite.

Art. 45

a) Hanno voce attiva e passiva tutti gli ascritti alla Confraternita, confratelli e consorelle, che non ne siano stati legittimamente privati. Non possono essere eletti a membri del Consiglio Direttivo né a revisori dei conti coloro che percepiscono emolumento fisso dalla Confraternita.

b) A tutti gli aventi diritto al voto verrà inviata, a cura del Segretario, unitamente alla convocazione, a mezzo posta, almeno dieci giorni prima dell'adunanza generale, una scheda timbrata e siglata, con i nomi di tutti i membri della Confraternita che hanno voce passiva.

c) I votanti potranno dare fino a otto preferenze, tracciando una croce accanto ai nomi scritti nella scheda; ogni altro segno annulla la scheda.

d) La votazione sarà valida solo se i votanti effettivi saranno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 46 - L'Assemblea elettiva avrà il seguente svolgimento:

a) il Priore uscente darà il rendiconto morale e finanziario per i tre anni trascorsi;

b) l'assemblea, peralzata di mano, a maggioranza, su proposta del più anziano membro, designerà il segretario di seggio e due scrutatori;

c) gli elettori depositeranno uno per uno la propria scheda nell'urna, mentre il segretario prenderà nota dei votanti; non si ammette il voto per delega o per procura; il voto è segreto e non è ammessa l'elezione per acclamazione;

d) si conteggeranno i votanti e, se la votazione è valida, si procederà all'apertura dell'urna ed allo spoglio pubblico delle schede alla presenza del Parroco, che funge da garante, o di un Sacerdote da lui espressamente delegato.

Art. 47 - § I° - Conteggiati i voti ricevuti dai votanti, risulteranno eletti secondo l'ordine delle cariche (Priore, Vice Priore, Segretario Tesoriere, da tre

a sei Consiglieri, due Revisori dei Conti) coloro che avranno ricevuto più voti in ordine decrescente.

§ II° - Nel caso qualcuno degli eletti rinunci, subentrerà a lui chi lo segue per numero di voti ricevuti.

§ III° – Il Parroco o il Sacerdote da lui delegato procederà alla proclamazione degli eletti.

Art. 48 - Gli eletti rimangono in carica tre anni e possono essere confermati. Tuttavia, il Priore, il Vice Priore, il Segretario ed il Tesoriere possono essere confermati solamente per un secondo triennio; qualora qualcuno di essi risultasse eletto per un terzo triennio, dovrà rinunciare e gli subentrerà chi lo segue per numero di voti ricevuti. Soltanto nel caso in cui il numero dei votanti sia insufficiente a ricoprire tutti gli uffici elettivi, egli potrà assumere l'incarico di revisore dei conti.

Art. 49 - Qualora, si debbano designare persone per incarichi particolari ad actum, provvederà il Consiglio, procedendo a maggioranza.

Capitolo X – Dei beni temporali della Confraternita

Art. 50 - La Confraternita, quando è riconosciuta in sede civile come persona giuridica, è soggetto capace di acquistare, possedere, amministrare, alienare i propri beni, che sono “beni ecclesiastici”, attenendosi alle norme vigenti sia della legge civile, sia della legge ecclesiastica.

Art. 51 - Quanto alle offerte si osservi il can. 1267 del C.J.C. Can. 1267 - § I° “Salvo non consti il contrario, le offerte fatte ai superiori o agli amministratori di qualunque persona giuridica ecclesiastica anche privata, si presumono fatte alla stessa persona giuridica”;

§ II° – “ Le offerte di cui al § I° non possono essere rifiutate, se non vi sia giusta causa, e, se si tratti di persona giuridica pubblica in affari di maggiore importanza, con la licenza dell'Ordinario; si richiede la licenza dello stesso Ordinario per accettare offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione, fermo restando il disposto del can. 1295”;

§ III° – “ Le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel fine”.

Art. 52 - La rappresentanza legale della Confraternita riconosciuta come persona giuridica, spetta al Priore pro tempore. Il Consiglio Direttivo svolge la funzione di Consiglio per gli Affari Economici (can. 1280 C.J.C. e art.35 § II° dello Statuto), salvi fatti i diritti dell'Assemblea circa l'informazione sull'amministrazione e il consenso per gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 53 - § I° - Tutti gli amministratori sono tenuti ad adempiere il loro compito a nome della Chiesa, a norma del diritto (cfr. can. 1282 C.J.C.) ; prima di iniziare il loro incarico, assolvano agli adempimenti di cui al can. 1283, 1° : “Prima che gli amministratori inizino il loro incarico ‘devono promettere, con giuramento davanti all’Ordinario o ad un suo delegato, che terranno l’amministrazione con diligenza e fedeltà’”.

§ II° – Essi sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia e devono attenersi a quanto prescritto dal can. 1284 § IIC.J.C.

Art. 54 - § I° – L’amministrazione dei beni della Confraternita è soggetta alla vigilanza dell’Ordinario e, per lui, dell’Economo Diocesano a tenore dei cann. 1276 e 1278 C.J.C.

§ II° – In particolare:

a) a cura del Segretario deve essere depositato presso l’Ufficio dell’Economo Diocesano l’inventario di tutti i beni mobili ed immobili, specie preziosi per valore storico ed artistico di cui all’art. 41 §2 b) can: 1283 n.3). Ogni variazione intervenuta nel patrimonio, od aggiornamento dell’inventario, deve essere comunicata al detto ufficio all’atto della presentazione del bilancio consuntivo annuale;

b) il Tesoriere deve provvedere a presentare allo stesso Ufficio i bilanci preventivi e consuntivi annuali approvati dall’Assemblea: nella stessa circostanza deve anche presentare relazioni sull’adempimento degli oneri di legati e di SS. Messe: il tutto vistato dal Parroco al quale devono essere in precedenza sottoposti i libri relativi.

Art 55 - Sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione quelli stabiliti dal Decreto Vescovile in data 30-XII-1985 (cfr. Rivista Diocesana n. 3-1985, pag. 61).

Art. 56 - Quanto all’alienazione, si ponga particolare attenzione a quella riguardante gli ex- voto e gli oggetti preziosi di valore artistico o storico per la cui validità è necessaria anche la licenza della S.Sede (cfr.1292 § 2).

Art. 57 - Il Consiglio direttivo stabilirà ogni anno la quota da corrispondere da parte dei confratelli e delle consorelle, anche tenuto conto del variare del valore della moneta.

L’entità della quota stabilita va comunicata al Priorato per l’approvazione. Le quote vanno versate al Tesoriere.

Art. 58 - Ai Revisori dei conti devono essere sottoposte le scritture contabili ogni semestre per il visto.

Qualora essi riscontrino irregolarità, sono tenuti ad informare l'Economo Diocesano.

Art. 59 - Le confraternite sono tenute a corrispondere i “contributi” legittimamente imposti dal Vescovo a tenore del can. 1263 C.C.J.
Negli Oratori delle Confraternite “abituamente aperti ai fedeli” si devono effettuare le questue disposte dall'Ordinario a tenore del can. 1266 C.J.C.

Art. 60 - Entro il mese di settembre di ogni anno il Consiglio Direttivo ha il dovere di provvedere a trasmettere al Priorato la “quota Statutaria”, a seconda dell'importanza e della situazione economica della Confraternita.

Art. 61 - La Confraternita che non sia riconosciuta in sede civile come “persona giuridica”, è un Ente Ecclesiastico, che deve attenersi alle vigenti norme canoniche sopra elencate negli articoli dal 51 al 60.

Indicazioni e raccomandazioni particolari

Art. 62 - Tra gli atti di straordinaria amministrazione determinati dall'Ordinario (cfe. Art. 55) è recensito “ogni intervento o atto relativo a beni immobili che rivestano carattere di beni artistici, storici o culturali indipendentemente dalla somma impiegata”; pertanto, mentre si raccomanda una scrupolosa conservazione del patrimonio artistico delle Confraternite, si precisa che per procedere al restauro delle opere d'arte (crocefissi, quadri, statue, arredi, ecc.) va richiesta l'autorizzazione scritta dall'Ordinario, con allegato parere del Priorato, tramite l'Ufficio Diocesano di Arte Sacra.

La stessa norma deve essere osservata anche per la messa in opera di nuovi crocefissi.

Art. 63 - Ogni Confraternita ha il dovere di coprire con Polizza di Assicurazione multirischi beni e persone: Oratorio, locali annessi, suppellettili, beni di valore storico ed artistico, ecc. come anche, in particolare, i portatori di crocefissi.

Ci si rivolga all'Ufficio dell'Economo Diocesano presso la Curia Vescovile per avere le indicazioni necessarie.

Art.64 - L'Archivio della Confraternita di cui all'art. 41 § II deve essere accuratamente conservato e custodito dal degrado con gli accorgimenti che l'odierna tecnica offre.

Capitolo XI – Gruppo giovanile

Art. 65 - E' opportuno che ogni Confraternita costituisca il proprio “Gruppo giovanile”. Questo dovrà godere di particolare attenzione da parte del Consiglio Direttivo. Per esso si organizzino iniziative particolari di carattere formativo e

ricreativo, nonché quelle iniziative che promuovano e valorizzino l'apporto dei giovani alla vita della Confraternita.

Non si manchi di inserire i giovani nello stesso Consiglio Direttivo.

Capitolo XII – Esercizio delle Opere di Misericordia

Art. 66 - Tutte le Confraternite delle Diocesi sono sorte con finalità religiosa e insieme caritativa, nell'esercizio delle opere di misericordia spirituale e corporale.

In questo hanno assolto anche compiti che il progresso sociale attualmente attribuisce ad enti pubblici. Rimane tuttavia ampio spazio per l'esercizio di tutte le opere di misericordia, tra le quali segnaliamo:

- a) il volontariato in Ospedali e case di cura, inserendosi, se necessario, nelle strutture approvate dalla legge sanitaria;
- b) l'assistenza e la cura dei malati, lungodegenti, anziani impediti, a domicilio, specie quando i familiari non fossero in grado di provvedere;
- c) visita periodica a malati, specie lungodegenti, ad anziani ospiti in casa di riposo, specialmente se appartenenti alla parrocchia nel cui territorio esiste la Confraternita;
- d) il contributo alle iniziative della Caritas Diocesana, in particolare per l'“Avvento e la Quaresima di carità”.

Capitolo XIII – Mutua assistenza

Art. 67 - Il Consiglio designerà annualmente due confratelli o consorelle perché vadano a visitare, confortare e, se necessario, assistere i confratelli malati, provvedendo, se del caso, a disporli a ricevere i Sacramenti.

Si provveda pure, in caso di necessità economiche dei confratelli e consorelle, specie se malati, all'aiuto materiale, nelle forme da stabilirsi.

Capitolo XIV – Buona stampa

Art. 68 - In ogni Confraternita si faccia opera di sensibilizzazione degli iscritti al dovere di utilizzare e diffondere la stampa cattolica, e di educarsi ed educare al vaglio critico cristiano delle trasmissioni radio televisive, che entrano in ogni casa.

Capitolo XV – Promulgazione dello Statuto

Art. 69 - Il presente Statuto va in vigore dalla data di approvazione concessa dal Vescovo. Gli Statuti particolari ed i Regolamenti delle singole Confraternite debbono essere rivisti ed adeguati al presente Statuto, appena possibile, ed

almeno prima del 29 Giugno 1994. Saranno quindi sottoposti al Vescovo per l'approvazione.

Art. 70 - Per quanto non regolato dal presente Statuto, valgono le norme “Per le Associazioni dei Fedeli” ed in particolare per le “Associazioni Pubbliche” contenute nel vigente Codice di Diritto Canonico, nonché le norme del Concilio.

Albenga, 29 Giugno 1993, Solennità dei Santi Pietro e Paolo

Il Cancelliere Vescovile
Can. Antonio Bonfante

+ Mario Oliveri
Vescovo di Albenga – Imperia

1 Si mantiene nel presente Statuto il termine generale “Oratorio”, che è tradizionale per indicare gli edifici di culto delle Confraternite, pur tenendo conto che molti di tali “Oratori” hanno caratteristiche che giuridicamente, secondo la disciplina del Codice di Diritto Canonico vigente, li fanno annoverare tra le “Chiese”, essendo stata soppressa la figura dell’Oratorio pubblico.

Stampato in proprio ad esclusivo uso interno
della Confraternita dei Disciplinati Bianchi di San Giovanni Battista in Loano

2011